

**Bundesgericht**

**Tribunal fédéral**

**Tribunale federale**

**Tribunal federal**



CH-1000 Losanna 14  
Incarto n. 211.1/31\_2023

Losanna, 30 agosto 2023

## **Comunicato stampa del Tribunale federale**

**Sentenza del 30 agosto 2023 (4A\_53/2023)**

### **Chiusure aziendali decretate dall'autorità a causa del coronavirus: il datore di lavoro non è tenuto a continuare a versare il salario**

***In caso di chiusura aziendale decretata dall'autorità per combattere il coronavirus, il datore di lavoro non è tenuto a continuare a versare il salario agli impiegati, se la perdita di salario non è coperta dall'indennità per lavoro ridotto. Il Tribunale federale accoglie il ricorso di una scuola privata contro una sentenza del Tribunale cantonale di San Gallo.***

A gennaio 2020 tre docenti di una scuola privata del Canton San Gallo hanno disdetto il proprio contratto di lavoro con effetto da fine agosto 2020. A metà aprile, la datrice di lavoro li ha informati della sospensione delle attività scolastiche nell'ambito delle misure decretate dall'autorità per combattere il coronavirus e ha precisato che il loro salario sarebbe stato ridotto proporzionalmente al lavoro non effettuato. Poiché gli interessati avevano rassegnato le dimissioni, non era possibile pretendere un'indennità per lavoro ridotto. La datrice di lavoro ha in seguito versato loro i salari ridotti. Nel 2021 il Tribunale distrettuale di San Gallo ha accolto l'azione degli impiegati e ha ingiunto alla datrice di lavoro di versare i salari arretrati. Il Tribunale cantonale ha confermato questa decisione. Egli è giunto alla conclusione che la chiusura di un'attività rientra nel rischio aziendale e che i docenti avevano quindi diritto alla continuazione del pagamento del salario.

Nella sua deliberazione pubblica del 30 agosto 2023 il Tribunale federale accoglie il ricorso della datrice di lavoro e rinvia il caso al Tribunale cantonale per nuovo giudizio. In

presenza di chiusure aziendali disposte dall'autorità per lottare contro il coronavirus, i datori di lavoro non sono tenuti a continuare a versare il salario agli impiegati se la perdita di salario non è coperta dall'indennità per lavoro ridotto. Nella fattispecie, il Tribunale cantonale dovrà ancora chiarire se sarebbe stato possibile svolgere tutte le lezioni online al 100 % durante la chiusura ed evitare così le ore negative degli impiegati.

La dottrina è concorde nell'affermare che una chiusura aziendale decretata dall'autorità non rientri nella sfera di rischio degli impiegati. Tuttavia, non era manifestamente intenzione del legislatore far ricadere necessariamente sui datori di lavoro qualsiasi rischio non attribuibile ai lavoratori. Occorre esaminare caso per caso se una data fattispecie rientri nella sfera di rischio del datore di lavoro. Rientrano nella sfera in questione i motivi inerenti alla persona del datore di lavoro, ma non invece motivi oggettivi che concernono tutti allo stesso modo, e quindi non solo specificatamente il datore di lavoro stesso. In passato, il Tribunale federale ha ad esempio riconosciuto tra questi motivi oggettivi i disordini bellici o le misure d'economia di guerra. Anche le chiusure aziendali decretate dall'autorità per combattere il coronavirus sono da considerarsi un motivo oggettivo e il datore di lavoro non è pertanto tenuto a continuare a versare i salari. Le chiusure aziendali coinvolgevano tutti; i datori di lavoro si sarebbero esposti a rischi legali notevoli se si fossero opposti alla misura disposta dall'autorità.

Spettava alla Confederazione compensare gli svantaggi economici incorsi dai lavoratori a causa delle chiusure aziendali decretate. Per quanto riguarda le perdite di lavoro aziendali, era possibile pretendere l'indennità per lavoro ridotto, che copriva l'80 % del salario mensile dei lavoratori. Nel caso in esame, la datrice di lavoro non ha potuto chiedere l'indennità per lavoro ridotto per i tre impiegati poiché questi avevano già rassegnato le dimissioni.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito [www.tribunale-federale.ch](http://www.tribunale-federale.ch) (data ancora sconosciuta): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 >* inserendo 4A\_53/2023.